



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 19 Marzo 2025

CIRCOLARE N. 35

OGGETTO: Novità in merito all'iscrizione del domicilio digitale degli Amministratori di imprese costituite in forma societaria (PEC)

Il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Nota n. 43836 del 12 marzo 2025 ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative concernenti l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale personale degli Amministratori di imprese costituite in forma societaria introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno *finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*).

La nota pubblicata a seguire, prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, ha sancito che l'obbligo di iscrizione delle PEC degli Amministratori si applica anche alle società già costituite prima del **1° gennaio 2025** le quali, per altro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri Amministratori entro **il 30 giugno 2025**.

Deve essere quindi denunciata al Registro delle Imprese competente la PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche compresi i Liquidatori, cui compete il potere di gestione degli affari sociali con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Alla luce di quanto enunciato ne consegue che, in presenza di una pluralità di Amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC **personale per ciascuno di essi**.

Si è chiarito che un Amministratore con più cariche presso diverse Società può iscrivere la medesima PEC personale al Registro Imprese di competenza.

L'obbligo di comunicare la PEC degli Amministratori attiene, pertanto, a tutte le forme societarie, siano esse **società di persone o di capitali con esclusione della Società Semplice** (con la sola eccezione delle Società Semplici che esercitino l'attività agricola) e delle Società di mutuo soccorso. Per le stesse ragioni, alla luce dell'attività sociale, si esclude l'obbligo ai Consorzi, anche con attività esterna, e alle Società Consortili.

Si ritiene invece che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un'attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.

Alla luce di quanto esposto, si riassume quanto segue:

- **Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025** (nonché per le imprese che - pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente - presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025) l'adempimento dell'obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese;
- **Per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025**, la comunicazione del domicilio digitale degli Amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, **e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.**

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:





Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

La mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese comporterà una sanzione amministrativa.

Si invitano pertanto i Clienti titolari di cariche di dotarsi sin da ora, se sprovvisti, di **PEC personale** e di comunicarla allo Studio per gli adempimenti di deposito obbligatori nel caso di conferimento di incarico allo stesso.

In caso di conferimento allo Studio si richiede di inviare l'allegato denominato "conferimento incarico PEC" all'indirizzo mail segreteria@studiocrabillimonari.it **entro e non oltre il 31/05/2025**. In caso di mancata consegna del conferimento entro il termine stabilito, lo Studio si riterrà sollevato da ogni responsabilità e riterrà l'adempimento adempiuto direttamente dalla Società e/o affidato a terzi.

Si informa, infine, che ad oggi lo Studio non è in grado di quantificare le competenze relative al nuovo adempimento di deposito delle PEC in quanto in attesa di chiarimenti operativi e sui costi da parte di Unioncamere.

Link Nota MIMIT

<https://www.mimit.gov.it/it/normativa/notifiche-e-avvisi/nota-12-marzo-2025-registro-delle-imprese-iscrizione-del-domicilio-digitale-degli-amministratori-di-imprese-costituite-in-forma-societaria>

ALLEGATO CONFERIMENTO INCARICO DA SCARICARE:

[Conferimento incarico PEC](#)

Rimanendo a disposizione, si porgono cordiali saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:

